**ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO**
*Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata*
Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA
Tel.07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421
e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it
P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it

# LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

## ( DECRETO LEGISLATIVO 151/2001)

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MATERNITÀ

Marzo 2015
Agg.settembre 2019

# 1^ Parte
# LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO : linee guida

**Premessa**
La finalità di queste linee guida è quella di diffondere uno strumento il più possibile efficace e pratico per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01.
Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000:
"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia" condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al XII mese dopo il parto.
**Valutazione dei rischi**
Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici ,movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate.
Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

In tal senso, **se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure qualiquantitative.**
Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte ( gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.
In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.
La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs81/2008; il medico competente riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

**Conseguenze della valutazione**
Il D.Lgs n. 151/2001 prevede due tipologie di interdizione dal lavoro:
- congedo di maternità anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose;
- congedo di maternità per attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre prima e dopo il parto.

Mentre la prima può essere disposta solo fino all'inizio del congedo obbligatorio, quindi è possibile solo prima del parto, la seconda invece può essere disposta sia prima che dopo il parto:
- congedo di maternità ante-parto anticipato, disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, servizioispezione del lavoro (maternità anticipata per "attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre **prima del parto**")
- maternità obbligatoria post-parto, estesa fino a 7 mesi dopo il parto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro (maternità fino a sette mesi dopo il parto per "attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre **dopo il parto**").

Pertanto, ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs n. 151/2001 la lavoratrice può essere collocata in interdizione per attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre prima del parto e fino a 7 mesi dopo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota del 14 novembre 2005 (prot. n. 15) ha affermato:
"In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito dalla Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso. Si sottolinea, comunque, che tali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative, atteso che le lavoratrici operano in strutture che non sono genericamente assimilabili a centri di igiene mentale o a reparti di malattie infettive. A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad istituire ai sensi dell'art. 11 Dlgs n. 151/2001.
Infatti, la corretta e puntuale valutazione dei rischi, unitamente al coordinamento ed alla supervisione a cui sono soggette le attività lavorative in questione, possono condurre ad un abbattimento del numero dei provvedimenti di astensione fino a sette mesi dopo il parto".
Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, è tenuto ad allontanare immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio, modificando l'organizzazione del lavoro, ovvero provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile.
Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (astensione per il periodo della gravidanza che può estendersi fino a sette mesi dopo il parto).
Tale procedura può essere effettuata dalla stessa lavoratrice che, munita di un certificato redatto da un medico convenzionato ASL che attesti lo stato di gravidanza e le condizioni di rischio, può recarsi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che procede all'istruttoria, ed all'autorizzazione all'astensione anticipata nel caso in cui il Dirigente scolastico dichiari l'impossibilità allo spostamento di altra mansione.
La lavoratrice con contratto presso più datori di lavoro (part-time, oppure, nel caso appunto del personale della scuola, docenti o ATA che prestino servizio in più scuole), è possibile da parte della DPL, dopo gli opportuni accertamenti, disporre esiti diversi e cioè l'adozione del provvedimento di interdizione solo con riferimento ad uno soltanto di tali rapporti.
La lavoratrice non dovrà comunicare nulla all'INPS/INPDAP.
Ricordiamo due cose:

- che la retribuzione e il punteggio si maturano solo se il periodo di interdizione è coperto da nomina;
- che l'interdizione per lavoro a rischio, a differenza di quella per gravi complicanze della gestazione, **non prevede** indennità fuori nomina.

# 2^ Parte
# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA MATERNITÀ(D.LGS 151/01)

Il presente documento è finalizzato ad identificare la presenza di fattori di rischio per le lavoratrici madri e per individuare le misure di prevenzione e le procedure necessarie ad un tempestivo allontanamento delle lavoratrici dall'esposizione da fattori di rischio vietati durante la gravidanza e fino al settimo mese di vita del bambino nonché delle condizioni che potrebbero risultare pregiudizievoli per la salute e la sicurezza della madre e/o del bambino (D.lgs 151/01, artt. 7 e 11;).
Il documento è stato elaborato previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza .
Per la stesura del documento ci si è avvalsi della valutazione del medico competente dott. PAOLONI ELISABETTA.

Le figure lavorative, all'interno dell'Istituto comprensivo Pinocchio Montesicuro , occupate dai soggetti di sesso femminile sono le seguenti:

1. Insegnante di Materia(posto comune)
2. Insegnante di ed. fisica
3. Insegnante di sostegno
4. Personale ATA – Amministrativi
5. Personale ATA – Collaboratori Scolastici.

Per ogni mansione verranno descritti :
MANSIONE E FONTE DI RISCHIO,
FATTORE DI RISCHIO
,LAVORI VIETATI,RIFERIMENTI NORMATIVI,
MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA.

**IDENTICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI CORRELATI ALL'ATTIVITA'**

**INSEGNANTE POSTO COMUNE**

| MANSIONE E FONTE DI RISCHIO | FATTORE DI RISCHIO | LAVORI VIETATI RIFERIMENTI NORMATIVI | MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA |
|---|---|---|---|
| • Attività didattiche, educative e ricreative rivolte ai bambini della **SCUOLA DELL'INFANZIA e** della **SCUOLA PRIMARIA** | RISCHIO BIOLOGICO<br>-Potenziale presenza di bambini che si avvalgono dell'esonero e\o del differimento delle vaccinazioni obbligatorie<br>- possibile frequenza di alunni in attesa di effettuare vaccinazioni (a seguito di prenotazione presso ASUR)<br>- possibilità di contrarre la patologia anche in forma attenuata nonostante la pregressa immunizzazione.<br><br>POSTURE INCONGRUE | | INTERDIZIONE<br><br>Al verificarsi dei fattori di rischio biologico evidenziati.<br><br>Potrà continuare a svolgere il lavoro, alternando la posizione eretta con quella seduta. |
| • Attività didattiche, educative e ricreative rivolte ai ragazzi della SC.SECONDARIA DI 1° GRADO | • RISCHIO BIOLOGICO | NESSUNO<br><br>D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 4 | Potrà continuare a svolgere il lavoro. |

## DOCENTE EDUCAZIONE FISICA

| MANSIONE E FONTE DI RISCHIO | FATTORE DI RISCHIO | LAVORI VIETATI RIFERIMENTI NORMATIVI | MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA |
|---|---|---|---|
| • attivita' fisica a stretto contatto con gli alunni | • POSTURA IN PIEDI<br>• RISCHIO BIOLOGICO<br>• POSTURE INCONGRUE<br>• ESPOSIZIONE AD EVENTI TRAUMATICI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI SPORTIVI | Dovrà evitare di eseguire gli esercizi fisici, richiesti agli studenti, a scopo dimostrativo.<br><br>Dovrà evitare di far svolgere giochi sportivi che comportino l'uso della palla.<br><br>D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 1<br>**ALLEGATO A lett. G** | Potrà continuare a svolgere il lavoro, potrà eventualmente riposare in condizioni adeguate.<br><br>INTERDIZIONE<br>se non sussistono le precedenti condizioni. |

## INSEGNANTE DI SOSTEGNO

| MANSIONE E FONTE DI RISCHIO | FATTORE DI RISCHIO | LAVORI VIETATI RIFERIMENTI NORMATIVI | MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA |
|---|---|---|---|
| • Attività a stretto contatto fisico con i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni.<br>• Attività didattiche, educative e ricreative rivolte ai bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni.<br>• sollevamento dei bambini | • RISCHIO BIOLOGICO<br>• FATICA FISICA<br>• POSTURE INCONGRUE<br>• EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E/O VIOLENTE | Non dovrà occuparsi di alunni disabili ritenuti potenzialmente violenti e instabili;<br>non dovrà movimentare alunni disabili senza autonomia motoria.<br><br>Lavori vietati: L.gs 151/01 art. 7 | Potrà continuare a svolgere il lavoro, potrà eventualmente riposare in condizioni adeguate.<br><br>INTERDIZIONE<br>se non sussistono le precedenti condizioni. |

## ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

| MANSIONE E FONTE DI RISCHIO | FATTORE DI RISCHIO | LAVORI VIETATI RIFERIMENTI NORMATIVI | MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA |
|---|---|---|---|
| Addetta allo sportello | • POSTURA IN PIEDI<br>• RISCHIO CHIMICO | Dovrà evitare la sostituzione di toner da fotocopiatrici e stampanti;<br><br>dovrà evitare di salire su scale per accedere a ripiani fuori portata;<br><br>D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 1<br>ALLEGATO A lett. G | Potrà continuare a svolgere il lavoro, potrà eventualmente riposare in condizioni adeguate. |

## COLLABORATORE SCOLASTICO

| MANSIONE E FONTE DI RISCHIO | FATTORE DI RISCHIO | LAVORI VIETATI RIFERIMENTI NORMATIVI | MISURA DI PREVENZIONE ADOTTATA |
|---|---|---|---|
| PULIZIE ORDINARIE | • POSTURA IN PIEDI<br>• FATICA FISICA<br>• POSTURE INCONGRUE<br>• RISCHIO CHIMICO | Dovrà evitare di eseguire operazioni che comportino la movimentazione dei carichi.<br><br>Dovrà evitare di eseguire pulizie che comportino l'uso di scale l'uso di detersivi ,prodotti chimici e o altre sostanze chimiche | Potrà continuare a svolgere il lavoro, potrà eventualmente riposare in condizioni adeguate.<br>I servizi consentiti sono:<br>Sorveglianza ed accoglienza degli studenti e dell'utenza; □<br>Sorveglianza nei corridoi durante le ore di lezione e l'intervallo; □<br>Sorveglianza degli alunni nelle classi in caso di momentanea e giustificata assenza del docente;<br>□ Spazzatura dei locali senza l'uso di prodotti chimici;<br>□ Spolvero delle suppellettili, lavagne comprese, senza l'uso di prodotti chimici;<br>.Supporto all'attività amministrativa per archiviazione; timbratura e compilazione a mano di atti;<br>.Azionare dispositivi sonori (campanella);<br>Rispondere al telefono; |

Il presente documento è stato aggiornato in data settembre 2019

La dirigente scolastica

Michela Vincitorio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE • MONTESICURO ANCONA • PM

Il Responsabile del servizio di Prevenzione Protezione

Ins. Nazareno Massei

RLS d'istituto

Giacchetti Morena